



COMUNICATO UFFICIALE N. 155
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 201/AA al n. 210/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 201/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1308 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio DIETRE, Loris LICCIARDIELLO e della società BRENTA BORGO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabrizio DIETRE, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Valsugana Scurelle Calcio nonché soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società A.S.D. Ortigaralefre (oggi Brenta Borgo A.S.D.), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 4 e 5, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente nel mese di aprile 2026, in costanza di tesseramento come allenatore per la società A.S.D. Valsugana Scurelle Calcio, assunto un impegno preliminare di tesseramento per la successiva stagione sportiva 2026-2027 con la società A.S.D. Ortigaralefre, partecipando altresì il 4.5.2026, presso l'impianto di Grigno (TN), ad una riunione con la squadra della predetta società A.S.D. Ortigaralefre, in occasione della quale è stato presentato come nuovo allenatore della successiva stagione sportiva;

Loris LICCIARDIELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ortigaralefre (oggi Brenta Borgo A.S.D.), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, commi 4 e 5, delle N.O.I.F. e dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ortigaralefre, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente nel mese di aprile 2026, assunto un impegno preliminare di tesseramento per la stagione sportiva 2026-2027 con il tecnico sig. Fabrizio Dietre, sebbene quest'ultimo fosse all'epoca tesserato come allenatore per la società A.S.D. Valsugana Scurelle Calcio, presentandolo come nuovo allenatore della successiva stagione sportiva in occasione di una riunione con la squadra della predetta società A.S.D. Ortigaralefre, tenutasi in data 4.5.2026 presso l'impianto di Grigno (TN).;

BRENTA BORGO A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Loris Licciardiello e nel cui interesse il sig. Fabrizio Dietre ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fabrizio DIETRE,
 - Sig. Loris LICCIARDIELLO,
 - Società BRENTA BORGO A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giordano

CAPRA ;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Fabrizio DIETRE,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Loris LICCIARDIELLO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società BRENTA BORGO A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 26 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Silvio CORINITI, e della società FANELLO CALCIO ORVIETO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Silvio CORINITI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Fanello Calcio Orvieto, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Salvatore Amarante, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 32-2025/26 del 2.3.2026, comunicato alla società A.S.D. Fanello Calcio Orvieto a mezzo pec del 27.3.2026;

FANELLO CALCIO ORVIETO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Silvio Coriniti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Silvio CORINITI,
 - Società FANELLO CALCIO ORVIETO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Silvio CORINITI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Silvio CORINITI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza della SS. 2026 - 2027 per la società FANELLO CALCIO ORVIETO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 203/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1059 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio LUCCHESI, Matteo ROSSETTI e Giuseppe BASILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabrizio LUCCHESI, all'epoca dei fatti tesserato (quale Direttore sportivo) della società GUIDONIA MONTECELIO 1937, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, perché nel corso della stagione sportiva 2023/2024 (segnatamente nel mese di settembre 2023), agendo in concorso con BASILE Giuseppe e ROSSETTI Matteo (soggetti entrambi ben noti e conosciuti dal LUCCHESI per aver con il primo militato assieme nella società ASD MONTEROSI TUSCIA FC e per vantare, invece, nei confronti del secondo un credito documentato di € 40.000,00) riceveva dal primo per conto del secondo la complessiva somma di € 15.000,00 (di cui parte in contanti ed € 6.000,00 mediante due assegni emessi da C.F.) nella consapevolezza della provenienza illecita della stessa per essere parte del profitto ricavato dalla condotta fraudolenta ordita e consumata da BASILE e ROSSETTI ai danni di C.F.. Con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) del CGS per aver cagionato a C.F. un danno patrimoniale pari al valore della anzidetta somma di denaro;

Matteo ROSSETTI, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società FERMANA F.C. SSD A R.L. (lo stesso, infatti, così come già accertato in via definitiva nell'ambito del diverso e altro proc. 731 pf 23-24 - giusta Decisione TFN 0007/TFNSD-2024-2025 del 12.07.2024 - i cui atti sono stati formalmente acquisiti al presente procedimento, nel corso della stagione sportiva 2023-2024 ha svolto di fatto in favore della società FERMANA F.C. SSD A R.L. attività di scouting nonché la funzione di direttore sportivo con particolare riferimento alla selezione e tesseramento di giovani calciatori), in violazione dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all'art. 32 co. 1 e 2 del C.G.S. perché nel corso della stagione sportiva 2023/2024, e segnatamente nel mese di settembre 2023, quale esecutore materiale, agendo in concorso con BASILE Giuseppe, prospettando fraudolentemente a C.F. padre del giovane calciatore C.T., di poter procacciare e favorire il tesseramento di quest'ultimo da parte della società FERMANA F.C. SSD A R.L. militante nel Campionato di Lega Pro per la stagione 2023/2024 presentandosi come futuro Direttore Sportivo della FERMANA F.C. SSD A R.L. e mostrando all'uopo una cartellina e dei fogli di carta intestata con impresso il logo di tale Società, lo induceva in errore tanto che C.F. si risolveva a corrispondergli (in aggiunta alla somma di € 22.000,00 in precedenza già versata nella mani del BASILE), l'importo di € 3.000,00 da versare a mezzo bonifico bancario da effettuare sul proprio conto corrente personale, somma che a dire dello stesso sarebbe dovuta servire per coprire anticipatamente le spese di vitto e alloggio previste per il soggiorno del giovane calciatore presso il convitto della società FERMANA F.C. SSD A R.L. nel corso della stagione sportiva 2023/2024, senza, però, che tale prospettato e proposto tesseramento si concretizzasse e venisse formalizzato. Con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) del C.G.S. per aver cagionato a C.F. un danno patrimoniale pari al valore della somma di denaro dallo stesso versata e mai ad esso restituita;

Giuseppe BASILE, all'epoca dei fatti soggetto tesserato come collaboratore per la società ASD AGLIANESE CALCIO 1923 ASD (successivamente per decadenza affiliazione e costituzione nuova società divenuta FC PISTOIESE S.S.D. A.R.L.), in violazione dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all'art. 32, commi 1 e 2 del C.G.S. perché in un arco temporale compreso tra il settembre 2023 e il gennaio 2024 poneva in essere condotte tutte espressione di un medesimo e unitario disegno illecito e segnatamente:

a) perché, quale esecutore materiale, agendo in concorso con ROSSETTI Matteo (soggetto all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società FERMANA F.C. SSD A R.L.) prospettando fraudolentemente a C.F. padre del giovane calciatore C.T. di poter procacciare e favorire il tesseramento di C.T. da parte della società FERMANA F.C. SSD A R.L. militante nel Campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2023/2024 lo induceva in errore tanto che C.F. si risolveva a consegnargli la somma di € 22.000,00 (di cui € 8.000,00 in contanti ed € 14.000,00 a mezzo 5 assegni bancari, importo che a dire del BASILE avrebbe dovuto figurare come un finanziamento fatto alla FERMANA F.C. SSD A R.L. per coprire le spese di ingaggio del giovane calciatore) senza, però, che tale prospettato e proposto tesseramento si concretizzasse e venisse formalizzato;

b) perché prospettando fraudolentemente a C.F. padre del giovane calciatore C. T., di poter procacciare e favorire il tesseramento di quest'ultimo da parte della società sportiva CATANIA CALCIO anche facendo sottoscrivere al giovane C.T. un apparente contratto di apprendistato su carta intestata del CATANIA CALCIO, lo induceva in errore tanto che C.F. si risolveva a consegnargli la complessiva somma di € 6.000,00 (di cui € 4.000,00 in contanti “da destinare a qualcuno del Catania” ed € 2.000,00 con bonifico bancario recante in causale la voce “convitto presso il Catania Calcio”) senza che tale prospettato e proposto tesseramento si concretizzasse e venisse formalizzato;

c) perché al fine di accreditarsi ulteriormente al cospetto di C.F. padre del giovane calciatore C.T. e di carpirne oltremodo la buona fede continuando a far credere allo stesso di avere conoscenze ed agganci all'interno di diverse società calcistiche, nonché, nel contempo allo scopo di tacitare le reiterate richieste di restituzione delle corrisposte somme di denaro avanzate frattanto da C.F. a fronte del mancato tesseramento del proprio figlio calciatore C.T. con le società FERMANA F.C. SSD A R.L. e CATANIA CALCIO, proponeva a C.F. di far tesserare C.T. da parte della AGLIANESE CALCIO 1923 ASD società all'epoca militante nel campionato di serie D e presso cui il BASILE sosteneva di avere un ruolo dirigenziale, con la promessa peraltro che trattandosi di società militante in un campionato diverso dalla Lega Pro gli sarebbero state restituite almeno parte delle somme in precedenza versate per i mancati tesseramenti di C.T. con FERMANA F.C. SSD A R.L. e CATANIA CALCIO.

Con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) del C.G.S. per aver cagionato a C.F. un danno patrimoniale pari al valore delle somme di denaro dallo stesso versate e mai ad esso restituite;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fabrizio LUCCHESI,
 - Sig. Matteo ROSSETTI,
 - Sig. Giuseppe BASILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Fabrizio LUCCHESI,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione da scontare all'atto di un nuovo e futuro tesseramento per il Sig. Matteo ROSSETTI,
 - 8 (otto) mesi di inibizione da scontare all'atto di un nuovo e futuro tesseramento per il Sig. Giuseppe BASILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 204/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1389 pfi 25-26 adottato nei confronti della società ASD GRIFONE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD GRIFONE CALCIO, per responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere alcuni suoi sostenitori, al termine della gara Frosinone Calcio – ASD Grifone Calcio del 16.5.2026 valevole per il campionato Under 14, nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo aggredito il sig. A.D.B. stringendolo in un capannello e colpendolo sino a farlo cadere per terra, nonché continuando a colpirlo quando lo stesso era al suolo con calci e pugni ed interrompendo l'aggressione solo grazie all'intervento di altri genitori dei ragazzi tesserati per la Frosinone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD GRIFONE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fulvio Gismondi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e obbligo di disputare una gara a porte chiuse per la società ASD GRIFONE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 205/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 5 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Nicola MENEGHELLO, e della società A.S.D. VIGOREAL C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

Nicola MENEGHELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vigoreal C5, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 99 delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, alla società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. SSD la somma relativa al premio di formazione tecnica del calciatore sig. Gianmarco Frison accertata dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 2011 del 4.5.2026, resa nel procedimento n. 1144, comunicata alla società A.S.D. Vigoreal C5 a mezzo pec del 5.5.2026;

A.S.D. VIGOREAL C5, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Nicola Meneghello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Nicola MENEGHELLO,
 - Società A.S.D. VIGOREAL C5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Nicola Meneghello;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Nicola MENEGHELLO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VIGOREAL C5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1350 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano TADDEI avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano TADDEI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Rosia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 26 quater del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 13.7.2025 al 5.11.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri della squadra della categoria juniores della A.S.D. Rosia pur essendo sprovvisto dell'abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Stefano TADDEI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Stefano TADDEI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1209 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Simone INDELICATO avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone INDELICATO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futsal Aci Sant'Antonio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dell'art. 39, lett. Lb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata al sig. Mario Quattrocchi nel corso della gara Futsal Aci Sant'Antonio - A.S.D. Mirabellese dell'11.4.2026, valevole per il girone C del campionato di serie C2 di calcio a 5, pur essendo lo stesso privo della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Simone INDELICATO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Simone INDELICATO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 11 pfi 126-27 adottato nei confronti del Sig. Umberto SIMONI, e della società FERMANA FC SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Umberto SIMONI, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Fermana F.C. SSD a r.l, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 99 delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, alla società ASD Castel di Lama la somma relativa al premio di formazione tecnica del calciatore sig. Giacomo Spina, accertata dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0101 del 3.12.2025, comunicata alla società Fermana F.C. SSD a r.l. a mezzo pec in pari data, nonché la somma relativa al premio di formazione tecnica del calciatore sig. Claudio Alesi, accertata dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0238 del 26.1.2026, comunicata alla società Fermana F.C. SSD a r.l. a mezzo pec in pari data, nonché ancora la somma relativa al premio di formazione tecnica del calciatore sig. Francesco Faini, accertata dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0239 del 26.1.2026, comunicata alla società Fermana F.C. SSD a r.l. a mezzo pec in pari data;

FERMANA FC SSD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Umberto Simoni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Umberto SIMONI,
 - Società FERMANA FC SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Rodolfo Guarini;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Umberto SIMONI,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società FERMANA FC SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 25 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Leonardo PAVONI, Alfio RIZZI e della società ASD SASSOFERRATO GENGA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Leonardo PAVONI, allenatore Licenza D, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente-allenatore per la società A.S.D. Sassoferrato Genga, inviolazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal mese di ottobre 2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Sassoferrato Genga militante nel campionato Allievi Provinciali Under 17, sia in occasione delle gare che delle sedute preparatorie di allenamento, seppur tesserato per la predetta società unicamente come dirigente-allenatore e sprovvisto della necessaria abilitazione nonché iscritto, a far data dal 22.9.2025, nel ruolo dei sospesi volontari del Settore Tecnico della F.I.G.C.;

Alfio RIZZI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sassoferrato Genga, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sassoferrato Genga, consentito e comunque non impedito che il sig. Leonardo Pavoni, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal mese di ottobre 2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Sassoferrato Genga militante nel campionato Allievi Provinciali Under 17, sia in occasione delle gare che delle sedute preparatorie di allenamento, seppur tesserato per la predetta società unicamente come dirigente-allenatore e sprovvisto della necessaria abilitazione nonché iscritto, a far data dal 22.9.2025, nel ruolo dei sospesi volontari del Settore Tecnico della F.I.G.C.;

ASD SASSOFERRATO GENGA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Alfio Rizzi e Leonardo Pavoni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Leonardo PAVONI,
 - Sig. Alfio RIZZI,
 - Società ASD SASSOFERRATO GENGA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alfio Rizzi;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Leonardo PAVONI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfio RIZZI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD SASSOFERRATO GENGA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 22 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Enrico LIOTTA, e della società ASD PROMOSPORT LAMEZIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Enrico LIOTTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Promosport Lamezia, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig.ra Maria Pia Trapani, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.AC. con lodo n. 2425 del 14.5.2025, reso nella vertenza n. 21, comunicato alla società A.S.D. Promosport Lamezia a mezzo pec del 18.5.2026;

ASD PROMOSPORT LAMEZIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Enrico Liotta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Enrico LIOTTA,
 - Società ASD PROMOSPORT LAMEZIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo Saverio Zaffina;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Enrico LIOTTA,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della s.s. 2026/2027 per la società ASD PROMOSPORT LAMEZIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò